

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

53040 CETONA (SI)

VALUTAZIONE RISCHI RIGUARDANTI LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA, PUERPERIO E ALLATTAMENTO

(secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)

ALLEGATO AL DVR

ART. 28 COMMA 1 – D.LGS. 81/08 E SMI

DATA DOCUMENTO	30 GENNAIO 2025
----------------	-----------------

Dirigente Scolastico



Medico Competente


PSPP

RLS 



Mostallino Giuseppe - Perito Industriale - mob. +39 338 7777578 - mostallinogiuseppe@gmail.com

Indice del documento

ANAGRAFICA AZIENDALE.....	3
SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE.....	3
TUTELA DELLA MATERNITÀ IN AMBIENTE DI LAVORO (INQUADRAMENTO NORMATIVO)	3
DLGS 151/01, INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI E INSALUBRI PER LE GESTANTI.....	4
ULTERIORI VIETATI ALLE GESTANTI	5
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, FATTORI DI RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE PER LA GRAVIDANZA	7

ANAGRAFICA AZIENDALE

Ragione Sociale	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - CETONA
Dirigente Scolastico	Dr.ssa Valente Filomena
Sede Operativa	
Città	Cetona
Indirizzo	Via Martiri della Libertà
Sede Operativa	
Città	San Casciano dei Bagni
Indirizzo	Via della Montagna
Sede Operativa	
Città	Sarteano
Indirizzo	Via Aldo Moro

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro	Dr.ssa Valente Filomena
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	P.I. Giuseppe Mostallino
Addetto al servizio Antincendio	Vedi DVR dei siti
Addetto al servizio Primo Soccorso	Vedi DVR dei siti
Medico Competente	Dr. Mario Cerretti
RLS /RLST	Labardi Eleonora

TUTELA DELLA MATERNITÀ IN AMBIENTE DI LAVORO (INQUADRAMENTO NORMATIVO)

Allo scopo di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, secondo quanto espresso dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/09 e s.m.i, è stato utilizzato come riferimento normativo il D.Lgs. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n .53" (G.U. del 26 aprile 2001 n. 96).

Inoltre, secondo quanto esplicitamente espresso dall'art. 13 del D.Lgs.151/01, sono state altresì considerate le linee direttive elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti "la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).

La tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato e alle lavoratrici che hanno ricevuto in adozione o in affidamento bambini, fino al compimento di sette anni di età.

La lavoratrice, dopo aver comunicato il proprio stato al datore di lavoro, può essere:

- impiegata in altre mansioni (che non presentano rischi) per tutto il periodo di divieto e, qualora siano mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta e alla qualifica originale;
- allontanata immediatamente dalla mansione nel caso in cui non possano essere modificate temporaneamente l'orario di lavoro e/o le condizioni oppure non venga trovata mansione sostitutiva non a rischio. Il datore di lavoro dovrà, così, dare

contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, territorialmente competente, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Qualora la lavoratrice venga spostata in mansione non a rischio oppure svolga mansioni non a rischio, questa ha la facoltà di utilizzare il normale congedo di maternità (2 mesi prima del parto e 3 post-parto) oppure di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4). (flessibilità del congedo di maternità art. 20 D.Lgs. 151/01), oppure (Legge di bilancio 2019) potrà continuare l'attività lavorativa fino al 9° mese di gravidanza per poter stare poi in maternità per 5 mesi dopo il parto (0+5)

Negli ultimi due casi (maternità 1+4 oppure 0+5) la lavoratrice dovrà attivare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie del medico specialista (medico ostetrico-ginecologo) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Dove sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche (quella del medico specialista e quella del medico competente dell'azienda) indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere da parte della lavoratrice.

Ove, invece, non è presente la sorveglianza sanitaria da parte di medico competente il ginecologo attesterà il buon andamento della gestazione ed il datore di lavoro (direttamente sotto la propria responsabilità) che la mansione della lavoratrice non è compresa tra i lavori vietati.

La comunicazione va inviata all'INPS e per conoscenza al SPSAL, dell'ASL di competenza per il luogo di lavoro, per le eventuali verifiche del caso.

DLGS 151/01, INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI E INSALUBRI PER LE GESTANTI

Allegato A al D.Lgs 151/01

Elenco lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Vietato adibire al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, vietati alla donne in gestazione, come già definiti dall'articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall'art. 7 del D. Lgs. 151/01, sono:

- a) quelli previsti dal D. Lgs. 345 /99 e 262/00, sulla protezione dei giovani lavoratori;
- b) i lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni;
- d) i lavori che espongono a radiazioni ionizzanti;
- e) i lavori su scale e impalcature mobili e fisse;
- f) i lavori di manovalanza pesante;
- g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
- h) i lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;
- i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- m) i lavori agricoli che comportano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame;
- n) i lavori di monda e trapianto del riso;
- o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

Allegato B al D.Lgs 151/01

Ulteriore elenco di lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri sono inclusi anche quelli comportanti il rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici o a condizioni particolari di lavoro, come elencati nell'allegato B dell'art. 7, 2° comma, del D. Lgs. 151/01 e già compresi nell'allegato II del D. Lgs. 645/96.

Le attività vietate alle gestanti sono:

lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea;

lavoro comportante il rischio di esposizione a toxoplasma;

lavoro con rischio di esposizione al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Le attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento, sono:

lavori in presenza di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C al D.Lgs 151/01

A. AGENTI

- 1 Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari; rumore;
 - c) radiazioni ionizzanti;
 - d) radiazioni non ionizzanti;
 - e) sollecitazioni termiche;
 - f) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e
 - g) altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti.
- 2 Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato B.
- 3 Agenti chimici. Gli agenti chimici qui di seguito elencati, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato B.
 - a) sostanze etichettate R40; R45; R46; e R47 ai sensi della direttiva n° 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato B;
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; mercurio e suoi derivati;
 - c) medicamenti antimitotici;
 - d) monossido di carbonio;
 - e) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
 - f)

B. PROCESSI


Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche.

C. CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ULTERIORI VIETATI ALLE GESTANTI

D. Lgs. 151/2001 art. 8 (ex D.Lgs. 230/95)	Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo di gravidanza.
Esposizione a radiazioni ionizzanti	E' altresì vietato esporre a rischio di contaminazione da radiazioni ionizzanti le donne che allattano.
D. Lgs. 151/01 Art. 53, 1° comma (ex Legge 903/77 art. 5)	E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, FATTORI DI RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE PER LA GRAVIDANZA

Mansione	Fattori di rischio	Valutazione	Misure di prevenzione
Collaboratore scolastico	<p>Rischio: postura eretta prolungata (D.Lgs. 151/2001 - All. A - lett. G)</p> <p>Rischio : uso detergenti chimici (D.Lgs. 151/2001 - All. C- lett. A punto 3 a) e b)) per pulizia locali (quando previsto)</p> <p>Rischio: movimentazione manuale dei carichi e bambini (scuola infanzia) (D.Lgs. 151/2001-All. C - lett. A- punto 1B)</p> <p>Rischio : uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A - lett. E)</p> <p>Rischio : posizioni faticose o incongrue (D.lgs. 151/2001- All. A - lett. G)</p> <p>Rischio : aiuto a disabili fisici: sforzi eccessivi nell'aiutare a muoversi di disabili (D.Lgs. 151/2001- All. A)</p> <p>Rischio : colpi, urti</p> <p>Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)</p>	<p>pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): In base al D.lgs. 151/2001 - art.7 si prevede il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso però in cui non fosse possibile assegnare una mansione diversa (mansione sicura), si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.</p> <p>puerperio e post-parto (chimico ** e biologico): pur ritenendo tale rischio irilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana) si ritiene di prevedere la possibilità del cambio ad una mansione più sicura sotto questo aspetto nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).</p>	<p>** da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e dalla frequenza e durata dell'uso</p>



Mansione	Fattori di rischio	Valutazione	Misure di prevenzione
Assistente amministrativo	<p>Rischio: lavori al VDT (posizione fissa-seduta, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza) (D.Lgs. 151/2001 - All. A – lett. G)</p> <p>Rischio: posizioni incongrue per prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte</p> <p>Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E)</p> <p>Rischio: Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A – punto 1b)</p> <p>Rischio: rischio chimico (sostituzione toner)</p>	<p>Adottando appropriate misure (vedi misure sotto elencate) la mansione risulta compatibile con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento.</p>	<p>Alternanza postura eretta con seduta e viceversa: divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro.</p> <p>Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg Divieto in gravidanza uso di scale e similari</p> <p>Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti</p> <p>Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: concorderanno pause maggiori e più frequenti.</p> <p>Divieto sostituzione toner</p>
docente			<p>pre-parto-puerperio e post-parto: pur ritenendo tale rischio irilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana) si ritiene di prevedere la possibilità del cambio ad una mansione più sicura sotto questo aspetto nel periodo di allontanamento (7 mesi dopo il parto).</p>
Docenti di sostegno			<p>pre-parto (tutti i rischi sopraccitati) in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7 si prevede il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la</p> <p>Rischio: biologico (infezioni) nell'assistenza (All. B lett. A punto 1b)</p>

Mansione	Fattori di rischio	Valutazione	Misure di prevenzione
	<p>Rischio: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (All. C lett. A punto 1b)</p> <p>Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute); nel caso di disabili psichici</p> <p>Rischio: stress correlato al lavoro</p>	<p>gravidanza (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso però in cui non fosse possibile assegnare una mansione diversa (mansione sicura), si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.</p>	
	<p>Rischio: sollevamento pesi (necessità di sollevare frequentemente i bambini)/movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 151/2001 - All. C – lett. A punto 1B)</p> <p>Rischio: biologico (D.Lgs. 151/2001 – All. B – lett. A – punto 1B)</p> <p>Rischio: colpi, urti e cadute (dovuti a una certa imprevedibilità dei bambini)</p> <p>Rischio: stazione eretta per oltre metà del tempo (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G)</p> <p>Rischio: stress correlato al lavoro</p>	<p>puenelio e post-parto (biologico): pur ritenendo tale rischio irilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana) si ritiene di prevedere la possibilità del cambio ad una mansione più sicura sotto questo aspetto nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).</p>	<p>pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): In base al D.Lgs. 151/2001 - art.7 si prevede il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso però in cui non fosse possibile assegnare una mansione diversa (mansione sicura), si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.</p> <p>puenelio e post-parto (biologico): pur ritenendo tale</p>

Mansione	Fattori di rischio	Valutazione	Misure di prevenzione
		rischio irilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana) si ritiene di prevedere la possibilità del cambio ad una mansione più sicura sotto questo aspetto nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).	

RISCHI VALIDI PER TUTTE LE MANSIONI, IN QUANTO LEGATI ALLE CONDIZIONI INDIVIDUALI E ALLO STATO DI SALUTE PERSONALE

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso lo Spsal per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.
- Pendolarismo: Dalle Linee Direttive CEE 92/85 si legge "che gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi ed infortuni. Tali rischi possono essere significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".
- Per attuare un eventuale periodo di astensione obbligatoria verrà valutato caso per caso, considerando la distanza tra casa e lavoro (indicativamente da sconsigliare oltre 100 Km tra andata e ritorno), il tempo di percorrenza (indicativamente da sconsigliare oltre due ore complessive tra andata e ritorno) e le caratteristiche del percorso (es. strade di montagna, condizioni metereologiche sfavorevoli, etc.).
- In linea di massima viene consigliato l'antípico dell'astensione di un mese se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza, mentre viene caldeggiauto tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi sopra individuati.

REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento dovrà essere sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo (mediamente 4 anni), per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Tuttavia sarà obbligatorio rielaborare la valutazione dei rischi ogni qualvolta venga introdotto un cambiamento tale da modificare potenzialmente i rischi sul luogo di lavoro; ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici o nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove condizioni lavorative.

